



REGOLAMENTO RECANTE CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

VISTO

- l'art. 29, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a norma dell'art. 2 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34", che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di regolamentazione dell'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
- l'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in base al quale il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione;
- il Capo V del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che detta le norme sul procedimento disciplinare;
- l'art. 12, lett. g), del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine (ora Consiglio di Disciplina) il potere di deliberare i provvedimenti disciplinari;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137;
- il Codice deontologico della Professione emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- i regolamenti dallo stesso emanati;

CONSIDERATO CHE

- l'inosservanza dei principi, degli obblighi e dei divieti fissati dal Codice deontologico della Professione e ogni azione o omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, costituiscono violazione che dà luogo all'esercizio dell'azione disciplinare, punibile con le sanzioni disciplinari previste dagli artt. 52 e 54 del D.lgs. n. 139 del 2005;
- si rende necessario agevolare gli Organi di disciplina territoriali nell'esercizio delle loro funzioni favorendo quanto più possibile l'applicazione uniforme del sistema sanzionatorio sul territorio nazionale;

EMANA IL SEGUENTE:

REGOLAMENTO RECANTE
“CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI”

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Codice delle sanzioni disciplinari:

- a) “decreto n. 139 del 2005” indica il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”;
- b) “esercizio professionale” indica l’esercizio dell’attività professionale degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- c) “Consiglio Nazionale” indica il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”;
- d) “Codice” indica il presente Codice delle sanzioni disciplinari;
- e) “Codice deontologico” indica il Codice deontologico della Professione emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Articolo 2

Ambito di applicazione del Codice

- 1. Il presente Codice si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni disciplinari irrogabili agli iscritti in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione.
- 2. Le norme del presente Codice si applicano altresì, in quanto compatibili, agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti, di cui all’articolo 34¹ del decreto n. 139 del 2005 e ai tirocinanti.

¹ Art. 34 - Albo ed elenco dei non esercenti:

“1. Ciascun Consiglio dell’Ordine cura la tenuta dell’Albo.

2. Il Consiglio dell’Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell’Albo e dell’elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme che consentono la gestione dell’archivio storico dell’Albo e dell’elenco.

3. L’Albo deve, a cura del Consiglio dell’Ordine, essere comunicato al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al presidente della Corte di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l’Ordine, nonché agli altri Consigli dell’Ordine.

4. La comunicazione al Consiglio nazionale di cui al comma 3 avviene, con cadenza semestrale, a mezzo del portale informatico del Consiglio nazionale medesimo, per via telematica a norma delle vigenti disposizioni, anche regolamentari.

5. L’Albo è diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente:

Articolo 3

Potestà disciplinare

1. La potestà di applicare sanzioni disciplinari spetta al Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine, ovvero ai Collegi disciplinari nei quali esso è articolato, nel cui Albo, elenco speciale ovvero Registro del tirocinio l'interessato è iscritto.

Articolo 4

Natura e tipologia delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l'eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché l'eventuale danno provocato.
2. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) la censura;
 - b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni;
 - c) la radiazione dall'Albo.

Articolo 5

Censura

1. La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo.
2. La censura si applica per le infrazioni di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e l'assenza di precedenti dell'iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
3. Qualora la sanzione disciplinare della censura risulti comunque sproporzionata rispetto alla tenuità della violazione o al contesto soggettivo e oggettivo in cui si è svolto il fatto, è legittima l'eventuale decisione di archiviazione immediata da parte dell'organo giudicante.

a) Sezione A Commercialisti;

b) Sezione B Esperti contabili.

6. Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili.

7. L'Albo è compilato per ordine di anzianità dell'iscrizione e può portare un indice per ordine alfabetico.

8. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6.".

-
4. L'archiviazione immediata deve essere motivata e accompagnata dalla verbalizzazione di un richiamo all'interessato non avente natura di sanzione disciplinare e avrà valore di precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura da parte degli iscritti.

Articolo 6

Sospensione dall'esercizio professionale

1. La sospensione dall'esercizio professionale consiste nell'inibizione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo non superiore a due anni.
2. La sospensione per un periodo non superiore a un anno si applica per le violazioni consistenti in comportamenti gravi commessi con colpa ovvero con dolo e senza che sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3.
3. La sospensione per un periodo superiore ad un anno e fino ad un massimo di due anni si applica per le infrazioni di particolare gravità commesse con dolo o colpa grave e che comportino anche un significativo danno a terzi e all'immagine della professione.

Articolo 7

Radiazione dall'Albo o dall'elenco speciale

1. La radiazione dall'Albo o dall'elenco, consiste nell'esclusione dall'Albo o dall'elenco speciale e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro Albo o elenco speciale su tutto il territorio nazionale.
2. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendano incompatibile la permanenza dell'iscritto nell'Albo o nell'elenco speciale.
3. Il radiato dall'Albo o dall'elenco speciale può essere riammesso nei termini e condizioni previste dall'articolo 57² del decreto n. 139 del 2005.

Articolo 8

Circostanze aggravanti

1. Costituiscono autonome circostanze aggravanti ai fini dell'applicazione di una più grave sanzione:
 - a) la commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto;
 - b) la sussistenza di dolo;
 - c) la significatività della violazione o del danno arrecato;
 - d) la reiterazione di comportamenti che abbiano determinato provvedimenti disciplinari nei confronti dell'iscritto.

² Art. 57 - Riammissione dei radiati:

“1. Il professionista radiato dall'Albo o dall'elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irrepreensibile.”.

-
2. In presenza delle circostanze di cui al primo comma, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:
 - a) con la sospensione dall'esercizio professionale fino a due mesi, nel caso in cui sia prevista la sanzione disciplinare della censura;
 - b) fino alla sospensione dall'esercizio professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura e ricorra l'ipotesi di cui alla lett. d del comma precedente;
 - c) fino alla sospensione dall'esercizio professionale superiore ad un anno, nel caso sia prevista la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale sino a un anno;
 - d) fino alla radiazione, in ipotesi di particolare gravità per fatti per i quali sia altrimenti applicabile la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale non inferiore ad uno e fino a due anni.
 3. È considerata violazione molto grave, per la quale può essere inflitta la sanzione della radiazione, anche la reiterazione di più e diversi comportamenti che, se valutati singolarmente comporterebbero l'applicazione di sanzioni minori, manifestano invece, nel loro complesso, un comportamento professionale non consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio stesso e non rispondente ai doveri di lealtà nei confronti di clienti, dei colleghi e dell'Ordine di appartenenza.

Articolo 9

Circostanze attenuanti

1. In assenza di dolo o di danno rilevante a terzi, nei casi meno gravi, quando appare evidente l'errore in buona fede o quando l'iscritto abbia tempestivamente riparato il danno arrecato oppure si sia attivato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose del suo operato o in presenza di contesti particolari che di fatto attenuino la responsabilità dell'iscritto, la sanzione disciplinare può essere contenuta:
 - a) nella censura, nel caso sia prevista la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi;
 - b) nella sospensione dall'esercizio professionale per più di due mesi e fino a sei mesi nel caso sia prevista la sospensione dell'esercizio professionale fino a un anno;
 - c) nella sospensione dall'esercizio professionale da sei mesi a un anno nel caso sia prevista la sospensione dall'esercizio professionale da uno a due anni;
 - d) nella sospensione dall'esercizio professionale da un anno a due anni nel caso sia prevista la radiazione e l'iscritto abbia riparato il danno arrecato.

Articolo 10

Motivazione del provvedimento disciplinare con il quale è irrogata la sanzione

1. Il provvedimento disciplinare con il quale è irrogata la sanzione disciplinare deve essere motivato ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore.
2. Devono essere sempre considerate le circostanze attenuanti o aggravanti, se sussistenti, e di esse deve essere fornita ragione nella motivazione del provvedimento disciplinare con il quale le sanzioni disciplinari sono irrogate.

TITOLO II

SANZIONI DISCIPLINARI COMMINABILI IN CASO DI VIOLAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

Articolo 11

Violazioni del dovere e della responsabilità di agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione

1. La violazione dei doveri di cui al comma 3³ dell'articolo 5 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Articolo 12

Violazioni dei doveri di integrità

1. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 3⁴ dell'articolo 6 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dalla censura alla sospensione fino a un anno.

Articolo 13

Violazioni dei doveri di obiettività

1. La violazione dei doveri di cui all'articolo 7⁵ del codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dalla censura alla sospensione fino a sei mesi.

³ Art. 5 c. 3:

"3. Ai fini della tutela dell'interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di disciplina".

⁴ Art. 6, co. 2 e 3:

"2. Il professionista non deve essere in alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ovvero che contengano informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali al fine di evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni.

3. Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina."

⁵ Art. 7:

"1. Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale.

2. Egli dovrà quindi evitare qualsiasi relazione che possa essere causa di pregiudizio o di indebita influenza nel suo giudizio o nella sua attività professionale.

3. Il professionista deve fornire i suoi pareri senza essere influenzato dalle aspettative del cliente e si deve pronunciare con sincerità, in totale obiettività, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte."

Articolo 14

Violazioni dei doveri di competenza, diligenza e qualità della prestazione

1. La violazione dei doveri di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell'articolo 8⁶ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Articolo 15

Violazione dell'obbligo di Formazione Professionale

1. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5⁷ dell'articolo 8 del Codice deontologico comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - assenza totale di crediti formativi professionali: sospensione dall'esercizio professionale fino a tre mesi;
 - conseguimento di meno di trenta crediti formativi: sospensione fino a due mesi;
 - conseguimento di numero crediti formativi da trenta a sessanta: sospensione fino a 1 mese;
 - conseguimento di numero crediti formativi oltre sessanta: censura.
2. L'iscritto che incorre nella violazione dell'obbligo formativo nel triennio successivo è punito con la sospensione dall'esercizio professionale fino al doppio di quanto previsto nel comma precedente.
3. Il mancato conseguimento dei 20 crediti formativi minimi in ciascun anno, ovvero il mancato conseguimento dei 9 crediti in attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione nel corso del triennio comporta, in ogni caso, la sanzione della censura.

⁶ Art. 8, co. 2, 3, 4, 6, 7 e 8:

"2. Il professionista non deve accettare incarichi professionali in materie nelle quali non ha un'adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione.

3. Il professionista deve dedicare a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari, al fine di acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere.

4. Il professionista dovrà informare il cliente della necessità di avvalersi, nell'erogazione della prestazione professionale, della collaborazione di altro professionista avente specifica competenza, in ragione della sua specializzazione, in aspetti professionali attinenti all'incarico affidatogli, nel quale egli non abbia adeguata competenza. Tale obbligo si applica anche qualora le circostanze richiedano l'intervento di soggetti iscritti in altri Albi professionali.

6. Il professionista, nell'erogare le proprie prestazioni, deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione e agire in modo diligente, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale.

7. Nell'esercizio della sua attività il professionista è tenuto a far sì che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell'attività da essi svolta.

8. Il professionista deve dotarsi di una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese."

⁷ Art. 8, co. 5:

"5. L'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce obbligo del professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalenti, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo."

-
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5⁸, del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2009, n. 143 il professionista che non ha assolto l'obbligo di formazione professionale non può accogliere alcun tirocinante.
 5. Per coloro che sono iscritti nell'Elenco speciale la violazione dell'obbligo formativo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
 6. Per gli iscritti nell'Albo che abbiano compiuto il 65° anno di età la violazione dell'obbligo formativo comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - assenza totale di crediti formativi professionali: sospensione dall'esercizio professionale fino a tre mesi;
 - conseguimento di meno di dieci crediti formativi: sospensione fino a due mesi;
 - conseguimento di numero crediti formativi da dieci a venti: sospensione fino a 1 mese;
 - conseguimento di numero crediti formativi oltre venti: censura.
 7. L'iscritto nell'Albo che abbia compiuto il 65° anno di età che incorre nella violazione dell'obbligo formativo nel triennio successivo è punito con la sospensione dall'esercizio professionale fino al doppio di quanto previsto nel comma precedente.
 8. Per gli iscritti di cui al comma precedente il mancato conseguimento dei 7 crediti formativi minimi in ciascun anno, ovvero il mancato conseguimento dei 9 crediti in attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione nel corso del triennio comporta, in ogni caso, la sanzione della censura.
 9. Gli iscritti ai quali sia irrogata una sanzione per il mancato adempimento dell'obbligo formativo non possono essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative, o formati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'Autorità giudiziaria, della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici, al fine dell'assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario in esame.

Articolo 16

Violazione dei doveri di indipendenza

1. La violazione dei doveri di cui al comma 1, 2, 3 e 5⁹ dell'articolo 9 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

⁸ Art. 1, co. 5:

"5. Il tirocinio professionale è svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni all'Albo e che ha assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine. L'anzianità quinquennale deve essere maturata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del nuovo professionista presso cui viene proseguito il tirocinio."

⁹ Art. 9, co. 1, 2, 3 e 5:

"1. Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza, imparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico affidatogli e non deve operare in situazioni di conflitto di interesse.

2. I requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono stabiliti dalla legge; il professionista è tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità approvate dal Consiglio Nazionale.

-
2. La violazione dei doveri di cui al comma 4¹⁰ dell'articolo 9 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione della sospensione fino a un anno.

Articolo 17

Violazione dei doveri di riservatezza

1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10¹¹ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a 6 mesi.
2. La violazione dei doveri di cui al comma 3¹² comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Articolo 18

Violazione dei doveri relativi al comportamento professionale

1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 11¹³ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
2. La violazione dei doveri di cui al comma 3¹⁴ dell'articolo 11 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione fino a 6 mesi.

3. In relazione a specifiche funzioni professionali, si applicano le regole di indipendenza ed incompatibilità maggiormente rigorose previste dal vigente Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'IFAC.

5. Il professionista eviterà parimenti che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il professionista dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la sua integrità o la sua obiettività."

¹⁰ Art. 9, co. 4:

"4. In ogni caso, il professionista non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio o essere di ostacolo all'adempimento dei suoi doveri, così come deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi."

¹¹ Art. 10, co. 1 e 2:

"1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve mantenere l'assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.

2. Le informazioni acquisite nell'esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun vantaggio personale del professionista o di terzi."

¹² Art. 10, co. 3:

"3. Il professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi tirocinanti, dipendenti e collaboratori."

¹³ Art. 11:

"1. Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa.

2. Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nello svolgimento dell'attività professionale.

3. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell'ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ordine al quale appartiene.

4. Il professionista ha l'obbligo di rispondere tempestivamente alle comunicazioni a lui inviate dall'Ordine e dal Consiglio di Disciplina.

5. Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli viene in contatto nell'esercizio della professione."

¹⁴ Vd. nota precedente.

Articolo 19

Violazione dei doveri inerenti all'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità professionale

1. La violazione dell'obbligo di stipula di assicurazione professionale di cui comma 1¹⁵ dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a sei mesi.

Articolo 20

Violazioni dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi

1. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 15¹⁶ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
2. La violazione dei doveri di cui al comma 4¹⁷ dell'articolo 15 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi.
3. La violazione dei doveri di cui all'articolo 16 del Codice deontologico, ad eccezione del comma 2 lett. b), comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

¹⁵ Art. 5, co. 1, D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012:

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

¹⁶ Art. 15:

1. Il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alle sostituzioni nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all'Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affidamento ovvero oggettiva difficoltà.

2. Il professionista non può usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell'attività professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti del comportamento scorretto di colleghi o di terzi.

3. Il giovane professionista deve trattare con riguardo il collega più anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, può rappresentare una guida ed un esempio nell'esercizio della professione.

4. Il professionista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo. Non possono pertanto essere mossi addebiti di responsabilità disciplinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari dell'azione, hanno adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito.

5. Il professionista deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega.

6. Il presente articolo si applica anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all'interno di una società o associazione costituite rispettivamente, secondo modello societario o associativo già vigenti alla data di entrata in vigore della legge 12 novembre 2011 n. 183 o di una società tra professionisti costituita ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge.

7. Qualsiasi corrispettivo versato o ricevuto da un professionista deve essere correlato a una prestazione effettivamente svolta. La sola indicazione ad un cliente del nome di un collega o di un altro professionista non può essere considerato come tale. Sono fatti salvi i pagamenti effettuati tra professionisti per la cessione dello studio professionale ovvero di elementi, anche immateriali, di esso.

¹⁷ Vd. nota precedente.

-
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 16 del Codice deontologico si applica la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi.
 5. La violazione dei doveri di cui all'articolo 17 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
 6. La violazione dei doveri di cui all'articolo 18 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura, salvo per quanto previsto al comma 4, in relazione alla violazione del quale si applica la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi.
 7. La violazione dei doveri di cui all'articolo 19 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi.

Articolo 21

Violazioni dei doveri inerenti i rapporti con i clienti

1. La violazione del divieto di cui al comma 4¹⁸ dell'articolo 20 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a 6 mesi.
2. La violazione dei doveri di cui agli articoli 21, comma 4¹⁹, 22, commi 3, 4 e 5²⁰ e 23, commi 1, 2, 3 e 4²¹ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

¹⁸ Art. 20, co. 4:

"4. Al professionista è fatto divieto di acquisire clientela tramite agenzie o procacciatori ed è altresì fatto divieto di corrispondere compensi o omaggi in cambio di acquisizioni di clienti o incarichi professionali."

¹⁹ Art. 21, co. 4:

"4. Il professionista all'atto dell'accettazione dell'incarico informa il cliente dei rispettivi diritti e doveri nonché gli dà notizia della esistenza del Codice Deontologico della Professione."

²⁰ Art. 22, co. 3, 4 e 5:

"3. Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all'incarico affidatogli.

4. Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali.

5. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente."

²¹ Art. 23, co. 1, 2, 3 e 4:

"1. Il professionista non deve proseguire nello svolgimento dell'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, come nel caso di mancato pagamento dei suoi onorari o il rimborso delle spese sostenute, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettività.

2. Il professionista non deve proseguire nell'assolvimento dell'incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento.

3. Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

4. Nel caso di rinuncia all'incarico il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente; laddove questi fosse irreperibile, il professionista è tenuto a comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo p.e.c., soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista. Qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli, e comunque non oltre 60 giorni dall'avvenuta notifica tramite raccomandata o p.e.c., a incaricare altro professionista, nel rispetto degli obblighi di legge, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli."

-
3. La violazione dei doveri di cui al comma 6²² dell'articolo 22 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione della sospensione fino a un anno.
 4. La violazione dei doveri di cui al comma 5²³ dell'articolo 23 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a tre mesi.
 5. La violazione dei doveri di cui agli articoli 24, commi 1 e 2²⁴, e 25²⁵ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
 6. La violazione dei doveri di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24²⁶ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale da sei mesi a un anno.
 7. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'articolo 24²⁷ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale da sei mesi a un anno salvo il caso in cui il pagamento sia stato effettuato nei termini previsti e il cliente sia rimasto indenne da gravami.

²² Art. 22, co. 6:

"6. Il professionista, nell'esecuzione dell'incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico – professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all'esercizio di specifiche funzioni professionali."

²³ Art. 23, co. 5:

"5. Il professionista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta. Il professionista può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per ottenere l'incasso del proprio compenso, ma non oltre l'avvenuto pagamento integrale."

²⁴ Art. 24, co. 1 e 2:

"1. Il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie patrimoniali o personali al cliente o per conto di questi.
2. Il professionista che detiene somme del cliente o per conto di questi, deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità."

²⁵ Art. 25:

"1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.

2. La misura del compenso è pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.

3. Il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell'incarico professionale.

4. In nessun caso il compenso richiesto dal professionista può essere manifestamente sproporzionato all'attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.

5. La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un'associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.

6. È fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate."

²⁶ Art. 24, co. 4 e 5:

"4. In caso di deposito fiduciario, il professionista, è tenuto a richiedere al cliente istruzioni scritte e attenersi.

5. Il professionista ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dal cliente o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso allo stesso cliente. In ogni altro caso egli è tenuto a mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per conto di questo".

²⁷ Art. 24, co. 3:

"3. Il professionista che riceva somme per il versamento di imposte, tasse e contributi, deve fornire al cliente tempestivamente ricevuta attestante il pagamento eseguito."

Articolo 22

Violazioni dei doveri inerenti i rapporti con gli enti istituzionali di categoria

1. La violazione dei doveri di cui agli articoli 26, comma 2²⁸ e 27, comma 2²⁹, del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
2. La violazione dei doveri di cui all'articolo 28³⁰ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
3. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 29³¹ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi.

²⁸Art. 26, co. 2:

"2. Ciascun iscritto può svolgere attività di promozione elettorale nei confronti di candidati a cariche elettive, diffondendo programmi e notizie relative alle proprie attività, non solo professionali. Può indicare le differenze tra il programma di un candidato e quelli di altri colleghi che si candidino per la medesima carica. Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica, l'iscritto dovrà comunque astenersi da considerazioni irrispettose e denigratorie nei confronti dei candidati."

²⁹ Art. 27, co. 2:

"2. Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica il professionista deve comunque astenersi da considerazioni irrispettose e denigratorie nei confronti di altri candidati."

³⁰ Art. 28:

"1. Il professionista che ricopre incarichi istituzionali in base all'ordinamento professionale a livello locale o nazionale adempie alle sue funzioni con disciplina e onore e opera con spirito di servizio nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e pari opportunità di ciascun iscritto.

2. Egli gestisce con trasparenza e onestà le attività dell'Ordine e promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni e associazioni professionali, allo scopo di favorire la formazione, la specializzazione degli iscritti e il miglioramento delle prestazioni professionali; favorisce, nel rispetto delle norme dell'Ordinamento, l'evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria; si astiene dall'accettare incarichi professionali, ancorché gratuiti, nel caso in cui venga richiesta all'Ordine l'indicazione di singoli nominativi per lo svolgimento di tali incarichi; gli incarichi professionali per i quali sia stata richiesta l'indicazione di singoli nominativi deve essere resa nota mediante pubblicazione sul sito dell'Ordine; promuove e favorisce la partecipazione di tutti gli iscritti alla vita dell'Ordine, anche in modo da assicurare la presenza di entrambi i generi in una equa proporzione della rappresentanza degli iscritti, al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della professione, locali e nazionali, tenuto conto dei limiti posti dalla legge alla loro rieleggibilità.

3. Il professionista che ricopre incarichi di rappresentanza della categoria professionale si asterrà dall'esercizio di tale funzione per il periodo in cui intenda partecipare a competizioni elettorali politiche o amministrative e comunque ogni qualvolta si trovi in una posizione di conflitto di interessi.

4. Non è consentito utilizzare l'incarico di componente delle commissioni di studio sia nazionali che locali per fini pubblicitari, su carta intestata o biglietti da visita, ferma restando la possibilità di indicarlo sui curricula personali. L'incarico di consigliere locale, di consigliere nazionale, di componente i Consigli di Disciplina e di componente le commissioni locali e nazionali non può essere utilizzato per sollecitare l'affidamento di incarichi professionali."

³¹ Art. 29, co. 3 e 4:

"3. Il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, l'inesistenza di cause di incompatibilità, o l'esistenza di copertura assicurativa ovvero di comunicazione di dati, quali, a titolo esemplificativo, l'indirizzo P.E.C., allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali.

4. Il professionista deve prontamente segnalare ogni causa ostativa al permanere dell'iscrizione nell'Albo al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina."

Articolo 23

Violazioni dei doveri inerenti i rapporti con i dipendenti e i collaboratori

1. La violazione dei divieti di cui al comma 2³² dell'articolo 31 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale da sei a dodici mesi.
2. La violazione del dovere di cui al comma 3³³ dell'articolo 31 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale da sei a dodici mesi.
3. La violazione dei doveri di cui all'articolo 32³⁴ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Articolo 24

Violazioni dei doveri inerenti i rapporti con i tirocinanti

1. La violazione dei doveri di cui agli articoli 35³⁵ e 37³⁶ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

³² Art. 31, co.2:

"2. In particolare, il professionista deve evitare di avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori altrui."

³³ Art. 31, co.3:

"3. Il collaboratore che sia iscritto nell'Albo deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il rapporto di collaborazione."

³⁴ Art. 32:

"1. Nei rapporti con i dipendenti il professionista è tenuto a rispettare le norme vigenti di diritto del lavoro, sia per quanto attiene alla retribuzione, sia per quanto attiene alle qualifiche previste."

³⁵ Art. 35:

"1. Il professionista ha il dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chieda, direttamente o attraverso l'Ordine locale, di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi.

2. Il professionista deve impegnarsi affinché chi svolge il tirocinio presso il proprio studio apprenda la deontologia, la tecnica e la prassi professionale riferita ai campi di attività dello studio anche, in quanto possibile, permettendo al tirocinante di partecipare, in qualità di uditor, alla trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi.

3. Il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare alle lezioni universitarie previste nel biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, di curare la preparazione agli esami e di partecipare alle relative sessioni d'esame. A tal fine, il professionista e il tirocinante si adegueranno, quanto alle modalità di svolgimento contestuale del tirocinio e degli studi universitari specialistici o magistrali, alle indicazioni che saranno fornite al riguardo dal Consiglio Nazionale.

4. Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti meramente esecutivi.

5. Il professionista deve gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, agli elementi economici ed in generale a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio.

6. Il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare ai convegni ed ai corsi di formazione professionale.

7. Il professionista, dopo aver illustrato al tirocinante i principi fondanti e i contenuti del codice deontologico, ne consegna una copia."

³⁶ Art. 37:

"1. Il rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di apprendimento professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, sin dall'inizio del periodo di tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo Studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l'assiduità e l'impegno nell'attività svolta.

Articolo 25

Violazioni dei doveri inerenti il tirocinio professionale

1. La violazione, da parte dei tirocinanti, dei doveri di cui agli articoli 36³⁷ del Codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 13³⁸ del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2009, n. 143.

2. Il tirocinio finalizzato al sostenimento dell'Esame di Stato non si protrae, di regola, oltre il periodo mediamente necessario in relazione alle previsioni di legge e ai tempi tecnici inerenti al calendario della sessione d'esame.

3. Trascorso tale periodo il rapporto di collaborazione, potendo comportare una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla libera determinazione delle parti, così come ogni rapporto di collaborazione con tirocinanti che abbiano già sostenuto l'Esame di Stato con esito favorevole.”.

³⁷ Art. 36:

“1. Il tirocinante deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

2. Al termine del tirocinio, il tirocinante non potrà appropriarsi, senza l'esplicito consenso del professionista, di documenti, procedure, modulistica e dati, anche in formato elettronico, propria dello studio.

3. Il professionista e il tirocinante possono concordare che il tirocinante non possa per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di tirocinio, accettare incarichi da clienti conosciuti presso lo studio durante il tirocinio stesso, senza l'esplicito consenso del titolare. In tal caso, si applicano le disposizioni di legge in materia di limiti contrattuali della concorrenza.

4. Il tirocinante non può usare carta da lettere o biglietti da visita intestati dai quali egli risulti come collaboratore dello studio presso il quale svolge il tirocinio senza l'esplicito consenso del titolare.

5. Il tirocinante è soggetto ai doveri e alle norme del codice deontologico e al potere disciplinare del Consiglio di Disciplina dell'Ordine territorialmente competente.”.

³⁸ Art. 13 - Sanzioni disciplinari:

“1. In tutti i casi di violazione del presente regolamento, il tirocinante è sottoposto al procedimento disciplinare di cui al regolamento del Consiglio nazionale emanato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 139 del 2005.

2. Al termine del procedimento disciplinare il Consiglio dell'ordine può irrogare le seguenti sanzioni:

- a) censura;
- b) sospensione;
- c) interruzione e cancellazione.

3. La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo e consegue all'accertata inosservanza dei principi di riservatezza e di diligenza.

4. La sospensione può essere irrogata per un periodo massimo di novanta giorni e consegue all'accertamento:

- a) del mancato rispetto dell'obbligo di assiduità nello svolgimento del tirocinio;
- b) dell'irreperibilità durante le verifiche telefoniche e/o dirette;
- c) del mancato deposito semestrale del libretto del tirocinio presso la segreteria del Consiglio dell'ordine nei termini di cui all'articolo 10, comma 2;
- d) della reiterata inosservanza del principio della riservatezza;
- e) della reiterata inosservanza del principio di diligenza;
- f) di comportamenti che non risultino consoni alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa.

5. L'interruzione del tirocinio e la cancellazione del tirocinante conseguono all'accertamento:

- a) della reiterata irreperibilità durante le verifiche telefoniche e/o dirette;
- b) della mancata presentazione alle convocazioni per le verifiche periodiche;
- c) della mancata comunicazione al Consiglio dell'ordine delle variazioni intervenute nel periodo di tirocinio;
- d) dello svolgimento del tirocinio presso un professionista diverso da quello indicato senza averne data apposita comunicazione;
- e) del mancato pagamento della tassa per l'iscrizione nel registro del tirocinio;
- f) delle mancate comunicazioni relative alle sospensioni di cui all'articolo 8;
- g) delle sospensioni del tirocinio non previste dall'articolo 8, commi 3 e 4;
- h) della non veridicità del contenuto del libretto del tirocinio.

6. Le sanzioni disciplinari sono annotate sul libretto del tirocinio.”.

Articolo 26

Violazioni dei doveri inerenti i rapporti con altri soggetti

1. La violazione dei doveri di cui al comma 2 dell'articolo 38³⁹ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi.
2. La violazione dei doveri di cui agli articoli 39⁴⁰ e 40⁴¹ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Articolo 27

Violazione dei doveri inerenti la concorrenza

1. La violazione del divieto di cui all'articolo 41⁴² del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a tre mesi.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 42⁴³ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a due anni.
3. La violazione del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 42⁴⁴ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
4. La violazione del divieto di cui all'articolo 43⁴⁵ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale da sei mesi a un anno.
5. La violazione dei doveri di cui all'articolo 44⁴⁶ comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

³⁹ Art. 38, co.2:

"2. Il professionista che sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarità con i soggetti di cui al primo comma non deve utilizzare, né sottolineare, né vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l'esercizio della propria attività professionale."

⁴⁰ Art. 39:

"1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all'osservanza delle disposizioni del presente Codice."

⁴¹ Art. 40:

"1. Il professionista, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti in altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze."

⁴² Art.41:

"1. Il professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per altri."

⁴³ Art. 42, co.1:

"1. È vietato al professionista favorire l'esercizio abusivo della professione."

⁴⁴ Art. 42, co.2:

"2. Nel rispetto della tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, il professionista che venga a conoscenza di esercizio abusivo della professione da parte di chiunque, ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa il Consiglio di Disciplina."

⁴⁵ Art. 43:

"1. E' vietata l'intermediazione che possa pregiudicare l'indipendenza e l'obiettività del professionista."

⁴⁶ Art. 44:

Articolo 28

Disposizioni transitorie e finali

1. Le violazioni di norme e i comportamenti in contrasto con quanto indicato nel Codice deontologico, anche qualora non sia indicata una specifica sanzione nel presente Codice, possono comunque dar luogo a procedimenti disciplinari se contrari al decoro o al corretto esercizio della professione.
2. Le norme di cui al presente Codice si applicano ai procedimenti disciplinari avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 29

Entrata in vigore

1. Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 2017.

“1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.

2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi di comunicazione devono in ogni caso ispirarsi a criteri di buon gusto e all’immagine della professione.

3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive.

4. Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le attività di altri soggetti.

5. Il titolo accademico di professore può essere utilizzato solo laddove il professionista sia professore universitario di ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico disciplinare che forma oggetto della professione. In tal caso il professionista, nell’utilizzare il titolo, deve precisare la qualifica e il settore scientifico disciplinare di insegnamento. In tutti gli altri casi se ne può avvalere se la materia di insegnamento forma oggetto della professione specificando la qualifica, la materia di insegnamento nonché la durata dell’incarico o del contratto.

6. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi.

7. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell’esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l’eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all’oggetto della professione.

8. L’iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, può renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo.

9. Oltre all’utilizzo dei segni distintivi personali, l’iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell’Ordine professionale e del Consiglio Nazionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale.

10. Il sito internet del professionista o dello studio associato di cui fa parte non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari.”.